

ed ancora, "in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore (...), le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita. (Cass Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4197 del 21/02/2018**);

alla luce del chiaro disposto normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto occorre chiarire che:
- il rigetto del ricorso ex art.31 comma 3 TU immigrazione non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero, specie se trattasi di precedenti penali risalenti nel tempo e superati da una successiva fase di rielaborazione e da un nuovo percorso di vita;
- la condanna penale, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, deve necessariamente rilevare, potendo costituire una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e rappresentando un aspetto inconciliabile con il corretto svolgimento della funzione genitoriale o, comunque, un fattore idoneo ad incidere negativamente sullo stesso alla luce del preminente diritto del minore a vivere in un contesto di legalità; in ogni caso, l'interesse del minore va bilanciato con l'interesse a preservare la sicurezza pubblica dai comportamenti che ne costituiscono una minaccia concreta e attuale (Cass. S.U. n. 15750 del 12/6/90;

ritenuto che nel caso di specie, alla luce di quanto sopra e viste le informazioni in atti, tenuto conto del preminente ma non assoluto interesse del minore, sussistono nella fattispecie in esame le condizioni per autorizzare la permanenza del padre sul territorio dello stato ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98;

P.Q.M.

1. autorizza la permanenza sul territorio italiano di [REDACTED] per anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;
2. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna, in data 14/11/19

Depositato in Cancelleria il

11/12/19



Il Funzionario Giudiziario
M. Novella Vitali

Il Presidente
dr.ssa Francesca Salvatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Salvatore".

N. 2620/18 Voc
4762 Cron



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dr.ssa Francesca Salvatore
Dr.ssa Carmela Italiano
Dr.ssa D. Coco
Dr. D. Stumpo

Presidente rel.
Giudice
Giudice on.
Giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n° 2620/18 vol. relativo a:

~~_____~~
~~_____~~

visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98;

visto il parere del Pm;

rilevato che:

ai sensi dell'art.31 T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/98) , il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del d.lgs. 286/98; peraltro la normativa indica che *"L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia"*;

è indubbio che la presenza dei requisiti per l'autorizzazione debba essere puntualmente dedotta dal ricorrente nonché accertata dal giudice minorile, dovendosi inquadrare la condizione giustificativa del rilascio dell'autorizzazione ex art. 31, terzo comma d.lgs. 286/98 in termini di *situazione emergenziale* e, dunque, *dotata dei requisiti dell'eccezionalità e gravità*, proprio perché derogatoria delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione:

è altrettanto incontestato che tale norma non può in alcun modo rappresentare uno strumento per regolarizzare la propria posizione sul territorio e per realizzare il progetto migratorio del ricorrente, che invece deve essere effettuato sulla base delle specifiche norme previste dalle leggi in materia;

pertanto, possono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo ex art. 31 laddove si accerti la *"reale ed effettiva presenza del genitore, la sua idoneità ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui"*.

in quest'ottica, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria (Cass Sez. 1 - , **Sentenza n. 14238 del 04/06/2018** (Rv. 648936 - 01),*